CAMERA DEI DEPUTATI N. 970

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MASSARI

Presentata il 22 dicembre 1976

Perequazione del trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico e degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme che disciplinano il trattamento economico degli appartenenti ad alcuni settori o ad alcune categorie di personale della pubblica amministrazione devono essere riesaminate dal Parlamento che deve eliminare gli scompensi e le sperequazioni oggi esistenti in materia di trattamento economico di tutto il pubblico impiego.

Questo problema ha, di recente, formato oggetto di una campagna di stampa ed è evidente ora che, innescata la miccia, ogni giorno si apprendono nuovi dati, fatti ed indiscrezioni: si inasprisce in tal modo la reazione di tutti i lavoratori che si trovano a dover affrontare i continui rincari del costo della vita con salari e stipendi fermi da anni a livelli minimi rispetto a quelli di classi privilegiate che non svolgono certamente funzioni più qualificate o almeno non in misura tale da giustificare le enormi differenze esistenti. È questa sperequazione priva di giustificazioni economiche che costituisce veramente il motivo dello scandalo.

La situazione che si è creata, infatti, non ha alcuna giustificazione e si spiega solo con tutta una serie di errori, dobbiamo riconoscerlo, compiuti un po' da tutti: dalla classe politica, a quella sindacale, a quella burocratica.

Il fatto è che è diventato estremamente difficile la comprensione di una busta paga di un dipendente pubblico per la selva fittissima di voci accessorie che si aggiungono alla retribuzione base: in molti settori dello Stato o di enti pubblici, malgrado nel 1973 si sia cercato di porre un minimo di ordine, sopravvivono o ritornano in vigore indennità misteriose, premi di « presenza » (come se la retribuzione spettasse per non venire in ufficio: a chi poi ci va, si dà un premio !) viaggi e soggiorni gratuiti, ecc.

Si è provato a fare una indagine: riportiamo qui alcuni dati parziali che vogliono costituire solo un raffronto tra le retribuzioni di dipendenti da vari enti pubblici.

Si badi bene che trattasi di dipendenti che esplicano mansioni analoghe o simili o identiche: addirittura, in alcuni casi, le retribuzioni sono inversamente proporzionali alle funzioni.

Non ci si venga infatti a dire che la mansione di un commesso o di un operaio, sia pure qualificata, è superiore a quella di un docente universitario o di un capo servizio di ente previdenziale o di un altro ente pubblico. E si ha anche ragione di ritenere che, se errori si potessero riscontrare, essi sono per difetto in quanto in molti enti una pletora di compensi sfuggono nel modo più assoluto perché non tabellati ovvero concessi, per così dire, « alla spicciola ».

Gli enti presi in considerazione sono i seguenti:

Settore	Istituto o ente rappresentativo prescelto	Fonte di informazione
Previdenziale	1) INAIL (Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)	Tabelle aggiornate delle retribuzioni (vedi circolare n. 50 del 27 agosto 1974) Tabella dell'indennità integrativa (vedi lettera circolare n. 96 del 17 ottobre 1973) Legge 15 novembre 1973, n. 732
Assicurativo	2) INA (Istituto nazionale delle assicurazioni)	Tabella della Federazione unitaria lavoratori delle assicurazioni « Trattamento economico annuale e mensile per i dipendenti dell'INA a decorrere dal 1° agosto 1974 »
Credito	3) Banca d'Italia (Istituto di emissione)	Compendio delle spettanze al personale in vigore al 1° gennaio 1974 (Approvato dal Consiglio superiore nella tornata del 21 dicembre 1973)
Credito	4) Aziende di credito e finanziarie (riguarda un gruppo di 117 banche tra cui: la Banca commerciale italiana - Milano il Credito italiano - Milano il Banco di Roma - Roma la Banca nazionale del lavoro - Roma Banco di Santo Spirito - Roma)	Contratto collettivo nazionale del 18 febbraio 1974 per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie stipulato dalla Federazione nazionale personale direttivo aziende di credito e finanziarie Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie stipulato dal Sindacato nazionale lavoratori del credito il 27 giugno 1973 a Roma Relativi aggiornamenti tabellari dei contratti di cui sopra
Credito	5) Ufficio italiano dei cambi	Tabelle (ufficiali) degli stipendi e delle indennità.
Servizi	6) ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica)	Ultimo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL
Servizi	7) SIP (Società italiana per l'esercizio telefonico)	Contratto collettivo di lavoro 11 agosto 1972 tra delegazione Intersind e SIP Felerazione italiana dipendenti gente telecomunicazioni (FIDAT) Sindacato italiano lavoratori telecomunicazioni (SILTE) Unione italiana lavoratori telecomunicazioni (UILTE)

Settore	Istituto o ente rappresentativo prescelto	Fonte di informazione
Servizi	8) ATAC (Roma) (Azienda tranvie autobus comune)	Tabelle delle retribuzioni, competenze accessorie del personale di ruolo ed a contratto con relativi oneri riflessi
Stampa	9) Lavoratori delle Aziende editrici e stampatrici di quotidiani e di agenzie di stampa	Contratto nazionale di lavoro (gennaio 1973) edito dalla Federazione italiana editori giornali e Associazione italiana stampatori giornali
Unità ospedaliere . .	10) Enti ospedalieri	Tabelle dei parametri corrispondenti a quelli della FIARO ottenute per via *indiretta* ed informazioni dirette
Unità spedaliere . . .	11) Ospedali riuniti (Pio istituto Santo Spirito)	Informazioni dirette
Regioni	12) Regione Piemonte	Vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 ottobre 1974
	13) Regione Emilia Romagna	Vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 4 settembre 1973
	14) Regione Lazio	vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 21 agosto 1973
	15) Regione Campania	Vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1974
	16) Regione Veneto	vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974

Confronti tra retribuzioni annue lorde degli impiegati di alcuni enti pubblici.

(Situazione all'ottobre 1974)

(Valori assoluti in lire)

SETTORE Ente o Istituto	*a*) Categoria direttiva (I-*d*) con carriera dirigenziale (1)		*b*) Categoria direttiva (I) con carriera non dirigenziale		Orari di lavoro settimanale
	Retribuzione minima (2)	Retribuzione massima (3)	Retribuzione minima (2)	Retribuzione massima (3)	
Previdenziale:					
INAIL-INPS	2.893.300	9.349.300	2.893.300	6.059.200	40
Assicurazioni:					
INA	4.337.582	n. d. (4)	4.337.582	12.431.745	37,5
Credito e finanza:					
Banca d'Italia	6.215.540	25.832.749	6.215.540	19.805.990	38,5
Istituti di credito (117 banche)	7.860.690	16.071.200	7.860.690	14.349.283	38,5
Ufficio italiano cambi	non risulta	non risulta	5.384.300	14.317.650	38,5
Stampa:					
Aziende editrici e stampatrici	4.236.610	n. d.	4.236.618	7.524.382	36
Sanità:					
Pio istituto Santo Spirito (Ospedali riuniti)	3.250.800	n. d.	3.250.800	8.248.444	40
Enti ospedalieri	4.737.800	n. d.	4.737.800	8.516.549	40
Servizi:					
ENEL	4.955.256	n. d.	4.950.256	7.911.242	40
SIP	4.483.410	n. d.	4.483.410	8.440.665	40
ATAC	6.864.280	23.397.857	6.864.280	9.679.762	36
Regioni:					
Piemonte	3.439.967	11.129.550	3.439.967	7.627.727	37,5
Veneto	3.439.967	10.887.883	3.439.967	7.725.904	37,5
Emilia Romagna	3.439.967	10.698.300	3.439.967	6.222.779	36
Lazio	2.952.467	10.492.988	2.952.467	9.052.988	37,5
Campania	non risulta	non risulta	4.100.800	9.300.800	36
Stato:					
Ministeri	3.318.212	12.892.050	3.318.212	6.763.440	36

(1) Esclusi i direttori generali o equipollenti.
(2) Relativa alla qualifica iniziale di ciascuna carriera (anzianità tra 0 ed 1).
(3) Relativa alle qualifiche terminali delle varie carriere con tutti gli scatti possibili.
(4) Non disponibile.

Segue: *Confronti tra retribuzioni annue lorde degli impiegati di alcuni enti pubblici.*

ENTE O ISTITUTO	*c)* Categoria concetto (II)		*d)* Categoria esecutiva (III)		*e)* Categoria ausiliaria (IV)		Ore settimanali
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	
INAIL-INPS	2.666.050	5.777.950	2.393.350	4.257.770	2.286.700	3.467.605	40
INA	3.857.567	10.318.860	3.523.010	8.813.340	2.359.909	5.848.906	37,5
Banca d'Italia . . .	5.283.836	12.026.672	4.480.232	10.318.738	3.793.862	8.435.392	38,5
Istituti di credito . .	4.914.858	7.397.949	4.531.314	6.566.231	4.165.562	5.586.498	38,5
Ufficio italiano cambi	4.598.675	13.246.877	3.965.300	8.995.080	3.425.750	7.445.240	38,5
Aziende editrici . .	3.319.765	5.895.965	2.589.660	4.599.264	2.416.662	4.292.038	36
Ospedali riuniti . .	2.763.300	6.468.300	1.885.800	5.799.207	1.768.800	3.821.663	40
Enti ospedalieri . .	3.450.800	6.247.100	2.397.800	5.293.550	2.222.300	3.481.805	40
ENEL	3.247.508	6.242.234	2.304.400	4.763.958	non risulta	non risulta	40
SIP	3.504.750	7.415.820	2.534.445	5.465.955	2.325.630	4.434.465	40
ATAC	4.454.507	6.855.434	4.073.585	4.749.240	3.904.061	4.523.346	36
Regione Piemonte .	2.492.050	7.235.019	2.221.217	5.599.863	1.950.383	5.599.863	37,5
Regione Veneto . .	2.288.925	n. d.	2.085.800	6.067.049	1.950.383	4.787.363	37,5
Regione Emilia Romagna	2.830.592	n. d.	2.221.217	5.755.592	1.950.383	3.592.310	36
Regione Lazio . . .	2.627.467	7.334.550	2.031.633	5.959.800	1.977.467	4.860.000	37,5
Regione Campania .	3.320.800	7.740.800	2.540.800	6.180.800	2.150.800	4.620.800	36
Stato	2.508.000	5.604.415	1.934.300	4.044.875	1.772.050	3.138.850	36

Confronto dei compensi orari massimi (1) *per prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale presso alcuni enti.*

(Valori assoluti in lire)

ENTE	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
INAIL-INPS	2.885	1.643	1.125	781
INA	—	—	n. d.	—
Banca d'Italia	(2) 5.887	6.561	5.551	4.368
Istituti di credito	—	3.230	2.835	2.540
Ufficio italiano cambi	—	—	n. d.	—
Aziende editrici	6.300	4.900	3.800	3.600
Ospedali riuniti	3.905	3.336	2.965	1.868
Enti ospedalieri	—	—	n. d.	—
ENEL	4.843	3.821	2.916	—
SIP	5.000	4.373	3.217	2.600
ATAC	—	—	n. d.	—
Regione Piemonte	—	—	n. d.	—
Regione Veneto	4.556	3.779	2.381	1.864
Regione Emilia	3.313	n. d.	2.144	1.226
Regione Campania	3.780	3.110	2.445	1.780
Stato	—	—	n. d.	—

(1) Relativi alle posizioni massime raggiungibili in ogni carriera e con il massimo degli scatti. Va considerato che presso alcuni enti non tutti gli scatti si sono potuti calcolare nello straordinario (per esempio Banca d'Italia).

(2) Solo per le qualifiche iniziali della categoria direttiva in quanto dopo non dovuto.

Scatti periodici retributivi.

Ente	Periodicità	Misura degli scatti	Percentuale massima complessiva	Retribuzioni sottoposte agli scatti
INAIL	biennale	2,50%	45%	Stipendio
INA	biennale o triennale	5,00% circa 7,00% circa	80-90%	Stipendio + contingenza
Banca d'Italia . . .	biennale e annuale	determinati in valore assoluto secondo tabelle	non definita	Si applicano a tutta la retribuzione compreso l'assegno di residenza, il premio di presenza, l'indennità di alloggio, di grado, e il premio d'incentivazione
Istituti di credito .	biennale	secondo tabelle: variazione biennale media 5-7%	anche superiore al 100%	Gli scatti sono applicati allo stipendio; la « speciale corresponsione » ha pure degli scatti ma misurati con congegni speciali (8,33% l'uno)
Ufficio italiano cambi	annuale	secondo una tabella variabile delle percentuali degli scatti (2-3%)	non definita, varia con la qualifica	Stipendio
Aziende editrici . .	biennale	5% fino al 14° scatto	70%	Stipendio
Ospedali riuniti . .	n. d.	n. d.	n. d.	Stipendio
Enti ospedalieri . .	biennale	3,50%	n. d.	Stipendio
ENEL	biennale	6% nei primi due bienni e 5% nei successivi bienni	76%	Stipendio + contingenza
SIP	biennale	5% fino al massimo di 14 bienni	70%	Stipendio minimo di qualifica + contingenza

Segue: *Scatti periodici retributivi.*

Ente	Periodicità	Misura degli scatti	Percentuale massima complessiva	Retribuzioni sottoposte agli scatti
ATAC (1)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Regioni	Piemonte: biennale	2,50%	n. d.	Stipendio
	Veneto: biennale	2,50%	n. d.	Stipendio
	Emilia: biennale	2,50%	n. d.	Stipendio
	Lazio: biennale	2,50%	n. d.	Stipendio
	Campania: biennale	2,50%	n. d.	Stipendio
Stato	—	2,50%	n. d.	Stipendio

(1) Dati non esattamente individuabili. Tuttavia attraverso i bandi dei concorsi indetti (vedi allegati successivi) sembrerebbe che gli scatti biennali oscillino tra il 5 per cento ed il 6 per cento.

Confronti tra i valori tabellari delle retribuzioni del personale della Banca d'Italia previste nel 1972 e nel 1974 dai « compendi delle spettanze ».

(Trattamento omnicomprensivo) (1)

(Valori assoluti in lire)

Qualifiche	Posizione minima		Posizione massima		Scatti annuali per il periodo seguente al raggiungimento delle posizioni massime		Compenso orario lavoro straordinario massimo (lire)	
	1972	1974	1972	1974	1972	1974	1972	1974
Funzionario generale	19.249.500	26.069.760	22.696.500	28.700.520	383.100	421.080 ovvero 263.010	—	—
Direttore di sede - Ingegnere capo - Avvocato capo ecc. . .	15.766.800	21.357.930	20.211.000	24.758.910	309.000	339.570 ovvero 212.190	—	—
Direttori - Ispettori - Primo avvocato ecc. .	11.124.600	14.765.010	14.487.900	18.663.300	349.200	239.910	—	—
Capi uffici - Sostituti avvocati - Primi ingegneri	7.821.300	10.302.120	10.545.000	14.136.870	247.800	170.280	—	—
Sottocapi ufficio - Procuratori legali - Ingegneri e tecnici . .	5.604.900	7.347.060	7.829.700	10.029.300	183.900	126.390	4.901	5.887
Primi segretari - Segretari . .	4.486.800	5.811.900	6.365.700	8.207.370	183.900	95.700	3.900	4.754
Primi applicati capo	6.537.300	8.579.310	7.493.700	9.518.820	219.000	150.480	4.632	5.551
Applicato capo .	5.599.200	7.328.460	6.679.200	8.748.780	183.900	126.390	4.118	5.102
Primi applicati .	4.212.000	5.566.260	5.335.200	6.962.490	134.100	92.070	3.299	4.028
Applicati 2ª categoria	3.554.400	4.096.440	4.614.600	5.670.870	91.500	62.700	2.643	3.225
Primi commessi capo	5.094.300	6.835.440	5.907.900	7.722.480	171.300	117.480	3.610	4.368
Commessi capo .	4.152.000	5.559.660	4.788.900	6.713.010	134.100	92.070	2.876	3.759
Commessi . . .	2.881.500	3.815.280	3.785.100	5.103.600	92.400	57.090	2.426	2.788
Uscieri	2.589.300	3.418.290	3.559.800	4.653.150	71.700	49.170	2.061	2.516

(1) Comprendente cioè – a norma regolamentare – le seguenti voci a carattere pressoché generale:

Stipendio + assegno di residenza + indennità di presenza base + indennità di alloggio + indennità di grado + premio di incentivazione (parte fissa) + contributo spese di trasporto + indennità di riscaldamento.

Non sono comprese le numerose indennità speciali, l'incremento al premio base di presenza che varia da un minimo del 20 per cento ad un massimo dell'85 per cento del medesimo, le aggiunte di famiglia e il compenso per lavoro straordinario.

Voci concorrenti alla formazione della retribuzione considerata nei confronti effettuati.

SONO LE SEGUENTI:

1) **INAIL:**

Stipendio: per 15 mensilità;
Indennità integrativa speciale: per 12 mensilità;
Acconti sui futuri miglioramenti: per 13 mensilità.

2) **INA:**

Stipendio: per 15 mensilità;
Gratifica natalizia: pari ad 1 mensilità per 15/12;
La « cifra fissa »: per 15 mensilità.

3) BANCA D'ITALIA:

Stipendio: per 15 mensilità;
Assegno di residenza: per 15 mensilità;
Premio di presenza: una volta l'anno;
Indennità di alloggio: 2 volte l'anno (esclusi coloro che godono di alloggio o d'indennità sostitutiva);
Indennità di grado: per 12 mensilità (a tutti i dirigenti e funzionari fino a capo ufficio);
Premio di incentivazione: 1 volta l'anno;
Contributo di spese trasporto: per 12 mesi (fino a « Direttore » incluso);
Contributo di spese per riscaldamento: 1 volta l'anno (fino a tutta la categoria di concetto).

4) ISTITUTI DI CREDITO:

a) *per personale direttivo e funzionari*:

Stipendio: per 16 mensilità;
Speciale corresponsione: per 16 mensilità;
Indennità integrativa: per 16 mensilità;
Indennità trimestrale: per 4 trimestri;
Premio annuo di rendimento: 80 per cento della mensilità di dicembre + 200.000;

b) *per gli altri impiegati*:

Stipendio: per 16 mensilità;
Indennità mensa: per 12 mensilità;
Indennità di contingenza: per 16 mensilità;
Contributo spese di trasporto: per 12 mensilità;
Premio annuo di rendimento.

5) UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI:

Stipendio: per 15 mensilità;
Assegno di residenza: per 15 mensilità;
Assegno di grado: per 12 mensilità;
Indennità di alloggio: per 2 semestri;
Indennità contributo alle spese di trasporto: per 12 mensilità.

6) AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI.

Stipendio: per 12 mensilità più una XIII formata dai 30/26 di una mensilità ordinaria più la contingenza;
Indennità di contingenza: per 12 mesi;
Un'eventuale XIV pari al 100 per cento del minimo contrattuale più contingenza per i dipendenti di agenzie di informazione quotidiani.

7) OSPEDALI RIUNITI (Pio Istituto Santo Spirito):

Stipendio;
Indennità integrativa speciale;
Indennità fisse.

8) ENTI OSPEDALIERI:

Stipendio: per 13 mensilità;
Indennità integrativa: per 12 mensilità;
Indennità ospedaliera: per 13 mensilità.

9) ENEL:

Stipendio: per 14 mensilità;
Contingenza: per 14 mensilità;
Indennità di laurea o diploma;
Premio di produzione pari ai 12/30 della retribuzione di novembre + una quota variabile in ragione della energia elettrica venduta. Il premio non può essere maggiore di 20/30 della retribuzione mensile;
Riduzione dell'80 per cento sul consumo dell'energia elettrica fino a 7000 kwh annue.

10) SIP:

Stipendio: per 14 mensilità;
Contingenza: per 14 mensilità;
Indennità di residenza: per 14 mensilità;
Premio annuo: in misura variabile a seconda del traffico telefonico, raggiunge circa una mensilità;
Indennità di mensa: per 14 mensilità.

11) **ATAC:**

Stipendio: per 14 mensilità (conglobante altre voci non note);
Contingenza: per 14 mensilità;
Gratifica annua: pari a una mensilità.

12) REGIONI:

Stipendio: per 13 mensilità;
Indennità integrativa speciale;
Qualche indennità in casi assai particolari.

13) STATO:

Stipendio: per 13 mensilità;
Indennità continuative fisse: per 12 mensilità;
Indennità integrativa speciale: per 12 mensilità.

E che dire di tutti gli altri enti ed organismi pubblici i cui bilanci vengono integrati dallo Stato ed indirettamente, quindi, dai contribuenti ai quali non vengono assicurati servizi idonei ed efficienti ?

Vi sono enti che corrispondono ai propri dipendenti anche prestazioni in natura con regolare normativa riportata sui contratti nazionali determinando oltretutto che – almeno parzialmente – un esonero dell'imposizione fiscale, relativamente alle somme non corrisposte ma sostituite da detti beni: si veda ad esempio l'ENEL: l'articolo 30 del Contratto collettivo di lavoro di tale ente prevede la concessione a pagamento ridotto (sconto 80 per cento) per un'energia annualmente consumata fino alla concorrenza di 7.000 kilowatt-ora. Tale beneficio è esteso ai pensionati ovvero ai superstiti dei deceduti in servizio.

Per non parlare poi delle aggiunte familiari che sono pagate in modo difforme tra loro: ad esempio la Banca d'Italia corrisponde per la moglie e per ciascun figlio a carico una quota individuale annua pari a 327.600 lire e di 304.800 lire per gli altri congiunti a carico. Invece un dipendente previdenziale con moglie e 3 figli percepisce annualmente 338.250 lire contro 1.310.400 lire del dipendente della Banca d'Italia.

Gli enti che applicano tali sistemi non sono piccoli ed hanno rilevante importanza nazionale. Basti accennare a tutte le banche d'interesse nazionale, agli istituti pubblici di credito e all'ente di emissione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'ENEL, alla SIP, ad alcune aziende municipalizzate (ATAC), agli enti ospedalieri, agli Ospedali Riuniti, ad alcune regioni, all'ACEA, al personale delle compagnie di assicurazione, alla STEFER, all'ENI.

Il beneficio delle retribuzioni elargite da tali enti, talora elevatissime (doppie ed in certi casi triple rispetto a quelle di altri settori) si estende a centinaia di migliaia di dipendenti. La relativa spesa, anche se talora apparentemente non propriamente pubblica (come nel caso degli istituti bancari) è destinata però a riversare forti masse monetarie sul mercato con un incremento costantemente notevole contribuendo, nell'attuale difficile momento, a sostenere la spirale inflazionistica.

Va anche rilevato che non è del tutto escluso che le forti spese per il personale determinino, negli Istituti di credito, una spinta all'aumento dei tassi d'interesse attivi incidendo in tal modo direttamente sui costi di produzione.

La pubblicazione di tali scompensi ha fatto sì che il problema venisse in evidenza e pertanto si è cominciato ad esplorare la « giungla retributiva ». Purtroppo però per quanto si nominino Commissioni d'inchiesta, si formino gruppi di lavoro o di indagine, siamo ben lontani dalle finalità di perequazione e di giustizia sociale che dovrebbero essere realizzate. Le strumentalizzazioni politiche, e gli interessi personali, che di fronte a fatti di estrema gravità dovrebbero essere accantonati, rischiano di riavere il sopravvento e di far perpetuare, se non aggravare, una situazione incresciosa e antisociale.

Il nocciolo del problema consiste nel fare qualcosa per realizzare una logica perequativa avendo la coerenza di ammettere che certi contratti non andrebbero neppure rinnovati perché non è possibile che, nell'attuale situazione economica, categorie già abbondantemente privilegiate, pretendano ancora « consistenti aumenti » sia pure giustificati dalla svalutazione monetaria che ha colpito il paese.

È chiaro che in tali condizioni, se si cedesse, si provocherebbero reazioni a catena non controllabili, e tutto sommato giustificate, ma che non avrebbero altra conseguenza che accelerare l'erosione monetaria e quindi il potere di acquisto delle stesse categorie.

L'esplorazione quindi della giungla retributiva non risolve i problemi. Si dovrà andare certamente fino in fondo, si dovrà tener conto delle retribuzioni, delle condizioni previdenziali, dei vari sistemi per conteggiare gli scatti di anzianità, dei prezzi di attività, eccetera e tutte quelle voci che costituiscono in effetti un salario occulto (assegnazioni di appartamenti e autovetture, indennità di mensa, ecc.) ma tale indagine dovrà essere finalizzata ai seguenti obiettivi:

1) creazione di una logica salariale in ossequio al disposto dell'articolo 36 della Costituzione:

2) chiarezza e onnicomprensività delle retribuzioni;

3) adeguati controlli sulle stesse;

4) efficienza dell'amministrazione degli enti pubblici e di tutti quelli al cui bilancio lo Stato contribuisce.

Per ciò che riguarda il primo punto, ci sembra che l'articolo 36 della Costituzione non abbia bisogno di commenti. Esso recita

testualmente: « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ».

Se poi consideriamo che l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge... » e che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese », vediamo come tutti tali princìpi sono costantemente disattesi.

Occorre che essi siano, invece, esattamente ed equamente attuati.

La realizzazione di tale obiettivo non è facile, considerata la complessità della materia da regolare e il settore, oggetto del provvedimento, difforme, caotico, della struttura completamente diversa e, a volte, inconciliabile, con trattamenti retributivi, come abbiamo visto, caotici.

L'ideale sarebbe che, a parità di funzioni, di mansioni, di responsabilità, di orario di lavoro, potessero corrispondere retribuzioni di pari importo complessivo.

Ma la realizzazione di tale obiettivo non è facile, perché non è certamente agevole districarsi in un'altra giungla, quella delle mansioni e dei compiti, quella degli enti e dei vari organismi.

Occorre allora prefissare due obiettivi: uno a scadenza più lunga, ma che realizzi le finalità di perequazione generale; un altro a breve scadenza che miri concretamente a realizzare l'obiettivo, là dove sia possibile.

In ordine al primo punto, sappiamo che in Italia vi sono decine di migliaia di enti, organismi, aziende, ecc. di cui non conosciamo le funzioni e che potrebbero benissimo non esistere: se fossero soppressi, nessun cittadino ne avvertirebbe la mancanza e lo Stato potrebbe risparmiare centinaia di miliardi. Questo lo sappiamo tutti, occorre solo avere il coraggio di ammetterlo una buona volta. Si deve quindi dare un « colpo di spugna » e sopprimere tutti gli enti ed organismi inutili ai cui bilanci lo Stato partecipa. Quelli che resteranno potranno essere meglio strutturati e resi più efficienti; si potranno realizzare notevoli economie più che sufficienti per migliorare le condizioni di quei dipendenti le cui retribuzioni sono ad un livello mortificante e, infine, più facilmente si potrà effettuare un raffronto delle funzioni che svolge il personale delle varie amministrazioni e delle responsabilità relative ai fini anche della determinazione delle retribuzioni da corrispondere.

Ciò faciliterà anche la realizzazione della onnicomprensività delle retribuzioni: dovranno cioè essere soppresse le varie voci « accessorie », i « premi » di vario tipo, le « agevolazioni » che abbiamo visto proliferare nei vari enti, gli sconti sull'energia elettrica consumata, le villeggiature gratuite o quasi, le indennità di « alloggio » e via dicendo. Si tratta di un altro indispensabile colpo di spugna che è necessario dare.

Anche qui però occorre fare in modo che ciò che esce dalla porta non rientri dalla finestra: pertanto bisognerà che dai bilanci emerga chiaramente la spesa effettuata per il personale.

Essi dovranno, in tale voce, che spesso risulta assolutamente incomprensibile, essere improntati alla massima chiarezza.

Infine dovrà essere risolto il problema della efficienza e della funzionalità delle amministrazioni e degli enti pubblici. E qui il discorso investe anche un pò tutti noi.

Esso va rivolto innanzitutto al personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti che, retribuito giustamente ed equamente, dovrà essere sensibilizzato affinché, presa coscienza delle responsabilità che incombono, dia tutto quanto è in suo potere; va rivolto in secondo luogo agli organi amministratori i quali devono far sì che tutto il personale sia opportunamente utilizzato; e va rivolto infine ai sindacati tutti i quali devono tutelare e difendere i veri lavoratori, non quelli che vedono nell'organizzazione sindacale il tutore del parassitismo o delle azioni illegittime.

Ma, si è detto, ciò rappresenta un obiettivo raggiungibile in tempi non certamente brevi.

Occorre tuttavia anche iniziare, ove sia possibile e per quanto possibile, agire concretamente e ciò può avvenire, riteniamo, operando su alcune voci accessorie alla retribuzione: su quelle voci cioè che o non possono definirsi un vero e proprio corrispettivo di lavoro prestato e che sono erogate solo ad alcune categorie ovvero che, pur comuni a tutti, presentano oscillazioni macroscopiche da categoria a categoria, da ente ad ente. Ci riferiamo ad esempio, alle

cosiddette indennità di alloggio, ai cosiddetti premi di produzione, alla miriade di facilitazioni, come i viaggi gratuiti concessi ai dipendenti di alcune amministrazioni, agli sconti che rasentano la gratuità per forniture di beni o servizi a determinate categorie (il caso citato dei dipendenti dell'ENEL fa testo), nonché agli assegni familiari e all'indennità di contingenza.

Riteniamo cioè che si possa già cominciare, in attesa di addivenire ad un generale riassetto giuridico ed economico, ad eliminare alcune sperequazioni abolendo dei privilegi settoriali, uniformando altre prestazioni (come gli assegni familiari, gli scatti di anzianità) e i criteri per la determinazione di alcune indennità (come ad esempio quella di contingenza).

In sostanza la presente proposta di legge vuol costituire la premessa giuridica perché nel giro di un ragionevole lasso di tempo si arrivi alla eliminazione di tutte le incongruenze, le sperequazioni e le ingiustizie normative ed economiche che investono tutto il campo del pubblico impiego.

Esso però vuole anche essere un richiamo ad una maggiore serietà da parte di tutti: degli amministratori, dei politici, dei dipendenti, delle organizzazioni sindacali. Se essi si renderanno conto che un'amministrazione corretta, funzionale, efficiente – ove tutti devono produrre nel migliore dei modi ed ottenere la giusta retribuzione – si fugherà anche l'ingiusta considerazione degli impiegati pubblici come massa improduttiva: le pubbliche amministrazioni sono organismi produttivi di servizi di utilità ed interesse generale, o almeno dovrebbero esserlo. Se faremo in modo che lo diventino anche in pratica, la collettività non potrà che beneficiarne.

Nel quadro di tali finalità si è ritenuto opportuno disciplinare, perequandoli, anche i trattamenti relativi all'indennità di fine lavoro ed il trattamento di quiescenza, che debbono essere tempestivamente riconosciuti ed erogati agli aventi titolo.

Con l'articolo 2 viene istituita una Commissione di indagine. Di essa fanno parte rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni sindacali, un rappresentante della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché rappresentanti dei Ministeri dell'interno, tesoro, finanze e riforma burocratica.

Con l'articolo 3 è previsto che la Commissione suindicata dovrà essere insediata entro 60 giorni e che essa, entro un anno dalla data del suo insediamento, dovrà:

a) compilare un elenco completo di tutti gli enti e organismi, istituti, ecc. cui, ai sensi dell'articolo 1, la normativa è destinata;

b) specificare i compiti di ciascuno di essi, le finalità perseguite, le funzioni nonché gli interventi economici che lo Stato annualmente effettua nei confronti degli stessi; vale a dire quanto lo Stato in effetti spende per tali enti, suddividerli per gruppi omogenei in relazione ai compiti e alle finalità in modo da evidenziare la duplicazione dei compiti e le finalità comuni a più enti od organismi e si possa pervenire ad uno snellimento attraverso lo scioglimento o la concentrazione degli enti omogenei;

c) proporre una migliore utilizzazione del personale dipendente dai diversi enti.

L'articolo 4 prevede la possibilità che la Commissione si avvalga, nel perseguimento delle proprie finalità, di personale degli enti o delle amministrazioni interessati.

L'articolo 5 delega il Governo ad emanare, sulla base delle indicazioni fatte dalla Commissione prevista dall'articolo 2, decreti aventi valore di legge contenenti le norme per la ristrutturazione dei settori di cui trattasi. Lo stesso articolo 5 prevede anche la cessazione di qualsiasi contributo da parte dello Stato a quegli organismi, enti o istituti che dovessero risultare non necessari.

L'articolo 6 detta alcune direttive di massima dalle quali il Governo, nell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 5, non potrà prescindere.

In particolare è previsto che attraverso i decreti delegati si dovrà provvedere ad una disciplina del rapporto di lavoro e dell'assunzione unitaria; in particolare per quanto riguarda le assunzioni è prescritto che esse debbano essere effettuate esclusivamente per mezzo di pubblici concorsi. Omogenea dovrà essere inoltre la disciplina dei ruoli di inquadramento del personale che dovranno essere tre: amministrativo, tecnico e professionale. Ognuno di tali ruoli potrà essere strutturato ovviamente in più categorie, nell'ambito di ciascuna di queste in più qualifiche funzionali in relazione, è chiaro, alla struttura delle singole amministrazioni o dei singoli enti ed in relazione alla funzione che perseguono.

Un particolare vincolo è stato posto anche per quanto riguarda il trattamento economico del personale di tutti gli enti o am-

ministrazioni soggetto della disciplina contenuta nella legge: si dovranno cioè uniformare le classi di stipendio, gli scatti di anzianità, gli assegni familiari, in modo da garantire la parità di trattamento economico e una uguale qualifica in relazione alle funzioni, ai compiti, alle responsabilità e all'orario di lavoro; è previsto in particolare che l'indennità integrativa speciale e gli assegni familiari siano corrisposti a tutti i dipendenti con le stesse norme e nella stessa misura vigenti per i dipendenti del settore industriale. Dovranno essere di conseguenza anche abolite tutte quelle indennità, quei trattamenti accessori che abbiamo visto sussistere da una serie di categorie e che falsano completamente la retribuzione complessiva.

Sempre l'articolo 6 infine stabilisce che i decreti delegati debbano prevedere la massima mobilità del personale in qualsiasi funzione e in qualsiasi settore in modo da assicurare sempre in ogni caso la perfetta funzionalità ed efficienza di tutte le amministrazioni.

Con l'articolo 7 si dispone che a partire dal 1° luglio 1976 siano abolite tutte le indennità, tutti i trattamenti che direttamente o indirettamente si concretino in un beneficio economico, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale e per l'aggiunta di famiglia.

Con l'articolo 8 si stabilisce che, in attesa di provvedere all'intero riassetto della materia, gli assegni familiari e l'indennità integrativa speciale, a partire dal 1° luglio 1976 siano corrisposti a tutti con le stesse norme e nella stessa misura previste per i dipendenti dell'industria. L'eventuale maggiore trattamento viene conservato a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile però nella misura dell'80 per cento ogni qualvolta si verifichi a qualsiasi titolo un incremento di retribuzione.

Con l'articolo 9 si stabilisce un'ulteriore norma che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 1976, cioè quella relativa agli scatti di stipendio: questi devono avere per tutti scadenza biennale e devono essere per tutti pari al 3 per cento della retribuzione netta iniziale del grado di appartenenza. Anche in questo caso l'eventuale maggiore trattamento è soggetto alla stessa disciplina che si è dettata per la scala mobile e l'indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 10 sono unificati, a partire dal 1° luglio 1976, i criteri per il calcolo dell'indennità di fine lavoro: questa è dovuta in misura pari a 1/12 della retribuzione complessiva dell'ultimo anno di servizio per quanti sono gli anni di servizio utile. L'indennità va corrisposta entro tre mesi dalla cessazione del servizio, ma entro 45 giorni deve essere corrisposto un acconto pari ad almeno il 50 per cento della somma spettante. In caso contrario spettano gli interessi nella misura del 6 per cento a decorrere dal termine ultimo entro cui le somme avrebbero dovuto essere liquidate.

Con l'articolo 11 vengono stabiliti criteri uniformi per il calcolo del trattamento di quiescenza, il quale dovrà essere pari a tanti quarantesimi del 90 per cento dell'ultima retribuzione mensile per quanti sono gli anni di servizio utili. Anche per la liquidazione dell'indennità di quiescenza si dovranno osservare gli stessi termini e le stesse modalità stabiliti per la erogazione dell'indennità di fine lavoro.

Con l'articolo 12 si prescrive che gli organi deliberanti degli enti locali, delle aziende municipalizzate e di tutti quegli istituti o enti ad ordinamento autonomo adeguino i propri regolamenti organici alle norme della presente legge.

L'articolo 13 fa obbligo a tutte le amministrazioni, enti, istituti o organismi oggetto della disciplina dettata dalla presente legge, di modificare la struttura dei propri bilanci in modo che dagli stessi si evinca chiaramente la spesa complessiva per il personale; al fine di poter effettuare un effettivo controllo sulle stesse l'articolo prevede anche che a tutti i bilanci preventivi e ai rendiconti sia allegata la pianta organica dettagliata della amministrazione nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente relativamente ai capitoli di spesa riguardanti il personale.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno dettate le norme particolari per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di rendere più snella, efficace ed economica l'azione della pubblica amministrazione e di realizzare la massima giustizia perequativa nel campo del pubblico impiego si applicano le seguenti norme.

La sfera d'azione della presente legge riguarda tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali, gli enti, gli istituti ed organismi pubblici, economici o non, fatta eccezione degli enti al cui riordinamento ha già provveduto la legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 2.

È istituita una commissione composta:

1) da un parlamentare designato da ogni partito politico presente nel Parlamento nazionale; il gruppo misto avrà un suo rappresentante;

2) da un membro designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CISNAL, CISAL;

3) da un rappresentante della Corte dei conti;

4) da un rappresentante del Consiglio di Stato;

5 da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero dell'interno, Ministero del tesoro, Ministero delle finanze, Ministero della riforma burocratica, Ministero del lavoro, Ministero del bilancio.

ART. 3.

Istituita entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, la commissione di cui all'articolo precedente dovrà, entro un anno dalla data del suo insediamento:

a) compilare un elenco completo degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente articolo 1, fatta eccezione di quelli rientranti nella disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) indicare per ciascun ente i compiti, le funzioni e la entità complessiva dell'intervento economico dello Stato;

c) suddividere gli enti stessi per gruppi omogenei in relazione ai compiti ed alle finalità perseguite;

d) fare proposte, sulla base dei dati ricavati, tendenti allo scioglimento degli enti, istituti ed organismi il cui scopo non è più perseguibile o la cui sussistenza sia palesemente antieconomica ovvero al raggruppamento, nella misura massima perseguibile, degli enti, istituti ed organismi o nell'ambito dell'amministrazione diretta dello Stato ovvero in enti maggiori;

e) predisporre le proposte per utilizzare, facendo salve tutte le posizioni acquisite, il personale degli enti disciolti in altri enti o istituti o presso l'amministrazione diretta dello Stato o presso gli enti locali.

ART. 4.

La commissione di cui al precedente articolo 2 potrà avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività ed allorquando lo riterrà necessario, della collaborazione di personale dei vari Ministeri, enti, istituti od organismi di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, tenuto conto dei risultati delle indagini e delle proposte che farà la Commissione di cui al precedente articolo 2, il Governo dovrà provvedere ad emanare decreti, aventi valore di legge, contenenti le norme per la ristrutturazione di tutto il settore oggetto della presente legge.

Entro due anni dall'approvazione della presente legge, il Governo dovrà provvedere ad emanare decreti, aventi valore di legge, per lo scioglimento, la concentrazione o la ristrutturazione degli enti, istituti, organismi ritenuti superflui, antieconomici o per i quali non si ritiene comunque la necessità di esistenza autonoma.

A partire dalla stessa data di cui al comma precedente, è sospeso qualsiasi tipo di contributo da parte dello Stato o della finanza pubblica, diretto o indiretto, agli enti, organizzazioni, istituti di cui al precedente articolo 1 non ricompresi nell'elenco di quelli ritenuti necessari.

ART. 6.

Il Governo, nella emanazione dei decreti delegati per la ristrutturazione del pubblico impiego di cui al precedente articolo 5, dovrà operare soprattutto sui seguenti aspetti:

a) disciplina dei doveri e responsabilità del personale nonché specificazione delle sanzioni e provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme dettate in materia;

b) disciplina dei permessi, congedi od aspettative;

c) disciplina dei ruoli d'inquadramento del personale che dovranno essere tre: amministrativo, tecnico e professionale; ognuno dei quali articolato in una o più qualifiche funzionali in relazione alla struttura ed alla funzione dell'Amministrazione, dell'ente o istituto di cui trattasi;

d) disciplina della progressione di carriera gerarchica;

e) disciplina delle assunzioni, le quali non potranno che essere effettuate per pubblico concorso, dei passaggi di qualifica, della risoluzione del rapporto di lavoro;

f) disciplina del trattamento economico, ivi compresi le classi di stipendio, gli scatti di anzianità e gli assegni familiari; la determinazione, nei limiti di coefficienti minimi e massimi, dovrà essere ispirata a norme di chiarezza in modo che al personale sia assicurata parità di trattamento e parità di qualifica, tenuto conto delle funzioni, delle responsabilità ad esse connesse e dell'orario di lavoro. Al personale destinatario della presente legge non possono essere attribuiti trattamenti accessori, sotto qualsiasi forma, all'infuori degli assegni familiari e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per i dipendenti del settore industriale;

g) disciplina della mobilità del personale al fine di poter utilizzare tutti i dipendenti nei settori e nelle sedi più opportuni.

ART. 7.

A decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di tutte le amministrazioni, enti, istituti od organismi di cui alla presente legge non può essere attribuito alcun trattamento accessorio all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, di cui al successivo articolo 8.

Per trattamento economico si intende qualsiasi erogazione, economica o anche non pecuniaria, ma che si concreti in un beneficio per il destinatario.

ART. 8.

In attesa che l'intera materia sia disciplinata ai sensi dei precedenti articoli, a decorrere dal 1° luglio 1977 a tutto il personale appartenente agli enti destinatari della presente legge gli assegni familiari e la indennità integrativa speciale sono dovuti nella misura e con le forme vigenti per i dipendenti dell'industria.

L'eventuale maggiore trattamento è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile nella misura dell'80 per cento con i successivi incrementi economici a qualsiasi titolo conseguiti.

ART. 9.

A partire dal 1° luglio 1977, in attesa che l'intera materia sia regolata ai sensi dei precedenti articoli, gli scatti di anzianità per tutto il personale interessato hanno scadenza biennale e saranno determinati nella misura del 3 per cento della retribuzione iniziale del grado di appartenenza al netto degli assegni familiari per persone a carico e della indennità integrativa speciale.

L'eventuale maggiore trattamento è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile nella misura dell'80 per cento con i successivi incrementi economici a qualsiasi titolo conseguiti.

ART. 10.

Per tutto il personale civile e militare dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1977, l'indennità di fine lavoro è dovuta in misura pari ad 1/12 della retribuzione complessiva annua per quanti sono gli anni di servizio utile.

L'indennità deve essere corrisposta entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Entro 45 giorni dalla data di cessazione dal servizio, all'interessato deve essere corrisposto un acconto pari ad almeno il 50 per cento della somma spettantegli.

In caso di ritardata erogazione della prestazione, saranno corrisposti gli interessi compensativi nella misura del 7 per cento annuo a decorrere dal termine ultimo entro cui le somme avrebbero dovuto essere erogate.

ART. 11.

Il trattamento di quiescenza per tutto il personale civile e militare dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1977, è pari a tanti quarantesimi del 90 per cento dello stipendio mensile, determinato dividendo per tredici la retribuzione annua complessiva in corso di godimento alla data di cessazione dal servizio, per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini della pensione. Tale trattamento spetta per tredici mensilità all'anno e deve essere liquidato entro tre mesi dalla data di collocamento in pensione degli interessati.

Al personale collocato in pensione, per i primi tre mesi successivi alla data di cessazione dal servizio, deve essere corrisposta, a titolo di pensione provvisoria, una somma pari al 40 per cento dell'ultima retribuzione mensile percepita in attività di servizio. L'ammontare complessivo delle somme erogate a tale titolo sarà recuperato, in unica soluzione, all'atto della corresponsione della pensione definitiva.

In caso di ritardata erogazione delle prestazioni, agli interessati sono dovuti gli interessi compensativi, nella misura del 7 per cento annuo, per il periodo compreso tra la data in cui le somme dovevano essere corrisposte e quella in cui sono state effettivamente liquidate.

Il trattamento economico del personale in pensione sarà automaticamente adeguato a quello dei pari grado in attività di servizio, ogniqualvolta che per disposizione di legge o di regolamento a questi venga riconosciuta una rivalutazione della retribuzione. La riliquidazione della pensione dovrà essere eseguita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle norme che hanno disposto gli incrementi retributivi del personale in attività di servizio.

ART. 12.

I dipendenti degli enti locali, delle aziende municipalizzate e di tutte le aziende comunque dipendenti dagli enti locali, non

potranno beneficiare di un trattamento superiore a quello dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli regionali, provinciali e comunali, nonché le amministrazioni di tutti gli enti ed aziende di cui al precedente comma, adegueranno, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, i regolamenti, concernenti lo stato giuridico economico, di fine servizio e di quiescenza del proprio personale alle norme stabilite dalla presente legge.

ART. 13.

Tutte le amministrazioni, enti, istituti od organismi, che rientrano nel campo di applicazione della presente legge sono tenuti a compilare ogni anno un bilancio di previsione e un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ciascun ente interessato deve allegare ai bilanci di previsione ed ai rendiconti le piante organiche dettagliate ed i conti consuntivi dell'esercizio precedente relativi ai capitoli di spesa riguardanti il personale.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo saranno dettate norme particolari per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.